

# STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO

## SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

CIRCOLARE 04/2024

GENOVA, 18/02/2024

### LE NEWS DI FEBBRAIO 2023

#### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

##### **Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura: prime indicazioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, fornisce le prime indicazioni in merito agli adempimenti connessi al lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

Tale tipologia di rapporto si inserisce nel più ampio contesto della modifica apportata dalla L. 197/2022, di Bilancio per l'anno 2023, per quanto concerne la materia delle prestazioni occasionali, e in particolare del divieto introdotto rispetto all'ambito del settore agricolo, al quale ha fatto appunto da contrappeso l'introduzione del lavoro occasionale a tempo determinato.

La circolare n. 102/2023 individua le condizioni al verificarsi delle quali è possibile ricorrere al lavoro occasionale a tempo determinato.

In primo luogo, è necessario che le attività siano connotate dalla stagionalità, con durata del contratto non superiore ai 12 mesi, e concreto numero delle giornate circoscritto a 45 giorni su base annua per ciascun lavoratore.

Vi è poi una limitazione rispetto alla platea dei soggetti potenzialmente occupabili con la formula del lavoro occasionale a tempo determinato, tra i quali rientrano i disoccupati e i percettori di precise prestazioni previdenziali e assistenziali, i pensionati, i giovani con età inferiore a 25 anni e impiegati in un ciclo di studi, i detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, ovvero in regime di semilibertà.

Ulteriore vincolo è poi l'assenza di un pregresso rapporto subordinato (sia esso come OTD, sia come OTI) nell'arco dei 3 anni anteriori all'inizio della prestazione LOAgri. La circolare n. 102/2023 ricorda quali sono le aliquote contributive da applicare ai citati rapporti di lavoro, e l'obbligo di trasmissione della Comunicazione Obbligatoria, preventivamente rispetto all'inizio del rapporto.

(Inps, circolare, 12/12/2023, n. 102)

##### **Lavoro occasionale a tempo determinato agricolo: ulteriori chiarimenti Inps**

L'Inps, con i messaggi n. 4652 del 22 dicembre 2023, e n. 4688 del 28 dicembre 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

In particolare, il messaggio n. 4652/2023 specifica a corollario della circolare n. 102/2023, anzitutto qual è la platea dei datori di lavoro che possono accedere al

LOAgri, e quindi attivare prestazioni OTDO, che è data da coloro che sono qualificabili come agricoltori e quindi già in possesso del codice CIDA.

I lavoratori agricoli autonomi possono accedere a tale tipologia di prestazione, previa presentazione della denuncia aziendale.

Il messaggio passa poi in rassegna i codici “*Tipo Contratto*” da utilizzare in fase di compilazione del flusso UniEMens – PosAgri in relazione a particolari tipologie di lavoratori, e in particolare:

- 122 per le persone disoccupate;
- 123 per i percettori di NASpI, DIS-COLL e strumenti di sostegno al reddito assimilati esterni al rapporto di lavoro;
- 124 per i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto;
- 125 per i titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipata;
- 126 per i giovani con meno di 25 anni;
- 127 per detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno.

Il messaggio n. 4652/2023 precisa poi le tempistiche di pagamento previste.

Il messaggio n. 4688/2023 interviene fornendo specificazione circa il concetto dei 45 giorni di prestazione massimi consentiti nell'anno civile, indipendentemente dalla durata del rapporto.

**(Inps, messaggio, 22/12/2023, n. 4652; Inps, messaggio, 28/12/2023, n. 4688)**

#### **Nuova versione del Portale dei servizi *online* per le visite mediche di controllo**

L'Inps, con messaggio del 29 dicembre 2023, ha reso noto che è stata rilasciata una nuova versione del Portale dei servizi *online* per le visite mediche di controllo (VMC) a uso dei datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato.

All'interno del Portale per le visite mediche di controllo, l'utente ha la possibilità di fruire delle funzionalità raggruppate per tipologia di servizio; è, inoltre, presente la nuova funzionalità “*Gestione fatture*” per i datori di lavoro privati e pubblici non afferenti al Polo Unico.

Importanti implementazioni sono previste anche per la consultazione delle deleghe acquisite da parte degli intermediari, nonché per la visualizzazione, da parte delle P.A. afferenti al Polo Unico, degli esiti delle visite mediche di controllo, disposte d'ufficio dall'Istituto, nei confronti dei lavoratori in malattia.

Da ultimo, nell'ambito della consultazione degli esiti, le comunicazioni per tutti i datori di lavoro risultano arricchite di ulteriori informazioni utili.

**(Inps, messaggio, 29/12/2023, n.4710)**

#### **Tabelle Aci per il 2024**

A partire dal 1° gennaio 2024 sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'AcI e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il fringe benefit al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che, per le concessioni in uso effettuate a partire dal 1° luglio 2020, il calcolo del benefit ha subito una modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO<sub>2</sub>).

Le tabelle sono scaricabili al seguente *link*:

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-22&atto.codiceRedazionale=23A06840&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-22&atto.codiceRedazionale=23A06840&elenco30giorni=false)

(Comunicato, Gazzetta Ufficiale, 22/12/2023, n. 314)

## IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

### **Inps: sgravio a favore delle imprese con CdS conclusi entro il 31 marzo 2023**

L’Inps, con messaggio n. 5 del 2 gennaio 2024, ha fornito le indicazioni utili per fruire dello sgravio contributivo previsto a favore delle imprese che hanno fruito di Contratti di solidarietà conclusi entro il 31 marzo 2023.

A favore delle citate imprese è prevista la riduzione contributiva di cui all’articolo 6, D.L. 510/1996.

In tal senso, l’allegato 1 al citato messaggio contiene l’elenco dei beneficiari della misura, mentre nei decreti direttoriali di concessione è indicato l’importo massimo dell’agevolazione fruibile.

Il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per richiedere lo sgravio in oggetto, e a seguito di accertamento della sussistenza del diritto, la struttura territorialmente competente assegna il Codice Autorizzazione “*IW*” avente il significato di “*Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati dai CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni ex lege n. 608/1996*”.

Per quanto concerne invece la compilazione del flusso UniEmens, deve essere utilizzato il codice CausaleACredito “*L990*”, con indicazione del relativo importo.

(Inps, messaggio, 2/1/2024, n. 5)

### **Inail: riduzione premio artigiani per andamento infortunistico**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, recependo la delibera Commissario straordinario Inail, 26 settembre 2023 n. 64, ha emanato il D.I. 2975/2023, relativo alla riduzione dei premi per gli artigiani per l’anno 2023 che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022.

In particolare, la riduzione è stabilita in misura pari al 4,99% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2023.

(Decreto Interministeriale, 27/10/2023, n. 2975)

## PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

### **Implementate nuove funzionalità nel portale Inps**

L’Inps, con i messaggi n. 4553 del 19 dicembre 2023, e n. 4583 del 20 dicembre 2023, rende nota l’implementazione di nuove funzionalità presenti nella propria piattaforma. In particolare, con il messaggio n. 4553/2023 viene reso noto il rilascio della funzionalità di “*Stato domanda*” che consentirà progressivamente ai cittadini di ricevere informazioni in merito alle istanze dagli stessi avanzate nei confronti dell’Istituto, ed il relativo stato di avanzamento.

Ciò rispetto a tutte le domande eventualmente proposte.

Con il messaggio n. 4583/2023 viene resa nota, invece, l'estensione delle funzionalità per la creazione e la gestione delle istanze di *Smart-Task*.

Tale estensione renderà ancora più ampia la platea dei soggetti potenzialmente fruitori di tale funzionalità che consente di gestire in maniera oggi più rapida quelle operazioni manuali e ripetitive da parte degli operatori di Sede, nell'ottica di raggiungere una sempre maggiore automatizzazione delle attività quotidiane e reiterate.

**(Inps, messaggio, 19/12/2023, n. 4553; Inps, messaggio, 20/12/2023, n. 4583)**

#### **Indennità NASpI a favore dei giornalisti: le modalità di presentazione**

L'Inps, con messaggio n. 4579 del 20 dicembre 2023, fornisce le indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste di NASpI da parte dei giornalisti per eventi di disoccupazione involontaria a partire dal 1° gennaio 2024.

Si ricorda il trasferimento all'Inps della generale funzione previdenziale in precedenza svolta dall'INPGI operata dall'articolo 1, comma 103, L. 234/2021, di Bilancio per l'anno 2022, e al netto del periodo transitorio previsto, riguardante anche le prestazioni di disoccupazione involontaria, che per l'arco temporale compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023 sono riconosciute secondo le regole vigenti alla data del 30 giugno 2022 sempre presso l'INPGI.

Per quanto concerne la gestione generale, la circolare Inps n. 91/2022 ha fornito le istruzioni amministrative, ivi compresa l'attrazione nella gestione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria che andranno a verificarsi a partire dal 1° gennaio 2024.

Il messaggio n. 4579/2023 precisa che a partire dal 1° gennaio 2024, la sussistenza del diritto alle prestazioni di disoccupazione involontaria dovrà essere individuata secondo le regole proprie della NASpI e previa presentazione dell'apposita domanda mediante l'utilizzo degli appositi canali telematici, con necessità di precisazione da parte dei giornalisti, del particolare *status*.

**(Inps, messaggio, 20/12/2023, n. 4579)**

#### **Inps: rilasciate nuove funzionalità per la piattaforma Omnia IS**

L'Inps, con messaggio n. 4496 del 15 dicembre 2023, rende nota l'implementazione di nuove funzionalità rilasciate nella piattaforma Omnia IS per la gestione degli ammortizzatori sociali.

Viene in particolare comunicato che a partire dal 2024 entrerà a regime la funzionalità di *alert* già prevista in via sperimentale e che si sostanzia nell'invio di una comunicazione via pec a ridosso della scadenza dei termini per la rendicontazione connessa all'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Con tale nuovo servizio, i datori di lavoro, e i loro intermediari abilitati, saranno avvisati all'approssimarsi del termine entro il quale a pena di decadenza è necessario inviare UniEmens e UniCIG41 in ipotesi alternativamente di prestazioni anticipate dall'azienda, ovvero a pagamento diretto dell'Istituto.

Nel primo caso deve essere infatti rispettato il termine semestrale decorrente dal provvedimento autorizzativo, mentre per quanto riguarda le prestazioni a pagamento diretto il termine è pari al secondo mese successivo a quello nel quale è collocato il

periodo di integrazione, ovvero, laddove di miglior favore, i sessanta giorni a partire dal provvedimento concessorio.

Il servizio sarà rivolto a quelle aziende che risultano avere fatto ricorso a strumenti di sostegno al reddito, ed attualmente, in fase sperimentale, è attivo relativamente alle prestazioni a pagamento diretto con provvedimento autorizzativo in scadenza tra il 1° dicembre ed il 31 dicembre 2023.

(Inps, messaggio, 15/12/2023, n. 4496)

#### **Inps: disposizione dei primi pagamenti relative a domande di ADI**

L'Inps, con messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024, ha reso nota la tempistica dei primi pagamenti relativi alle domande di assegno di inclusione.

Dalla data del 18 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda per l'accesso all'assegno di inclusione, e l'Inps a riguardo ha già fornito le prime indicazioni con la circolare n. 105/2023.

In particolare, in ipotesi di esito positivo dell'istruttoria e patto di attivazione già sottoscritto, è possibile accedere a tale beneficio già dal mese di gennaio.

Il messaggio Inps n. 25/2024 fissa le decorrenze dei pagamenti, calibrate secondo le date di presentazione delle domande.

Per domande presentate entro il 7 gennaio 2024, i pagamenti verranno disposti entro il giorno 26 gennaio 2024; laddove le domande fossero presentate oltre il 7 gennaio e comunque entro il 31 gennaio, sarà invece disposto il pagamento relativo a gennaio entro il 15 febbraio, e quello relativo allo stesso mese di febbraio entro il 27 febbraio. Per le domande presentate da febbraio, il pagamento avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre quelli successivi entro il 27 del mese di competenza.

Il messaggio n. 25/2024 ricorda poi come per accedere al beneficio sia necessario presentare la domanda di ADI, effettuare l'iscrizione al SIISL e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

(Inps, messaggio, 3/1/2024, n. 25)

#### **Assegno unico e Universale: cessazione del pagamento con carta RdC**

L'Inps, con messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024, fornisce le indicazioni rispetto alla cessazione del pagamento dell'Assegno Unico e Universale mediante carta Reddito di cittadinanza.

In particolare, il messaggio precisa come a partire dal 1° gennaio 2024 l'Assegno di inclusione (destinato ai nuclei familiari nei quali siano presenti figli minori, disabili, componenti con almeno sessant'anni di età o condizioni di svantaggio) ha preso il posto del Reddito di cittadinanza, che ha cessato di essere fruito alla data del 31 dicembre 2023.

Il messaggio fornisce i chiarimenti circa la continuità dell'erogazione dell'importo relativo alla quota di Assegno unico e universale sulla carta RdC, sino a tutto il periodo di febbraio 2024, in base a quanto spettante secondo l'ISEE in corso di validità.

Da marzo 2024 poi sarà necessario andare ad inoltrare una nuova richiesta di Assegno unico e universale, ed ancor prima una nuova domanda ISEE, al fine di aggiornare gli importi e consentire l'erogazione senza soluzione di continuità.

Il messaggio Inps n. 258/2024 ricorda poi come la richiesta di AUU debba essere inoltrata entro il 30 giugno 2024 per poter percepire anche gli importi arretrati a partire dal periodo di competenza marzo 2024.

Parimente, in assenza di un ISEE aggiornato, l'importo che sarà riconosciuto sarà commisurato al minimo previsto (con eventuale corresponsione degli arretrati sempre in ipotesi di presentazione entro il 30 giugno 2024).

**(Inps, messaggio, 19/1/2024, n. 258)**

#### **Continuità ultra annuale delle domande di AUU**

L'Inps, con messaggio 2 gennaio 2024, n. 15, conferma la continuità delle domande già presentate per beneficiare dell'Assegno unico e universale per coloro che abbiano già provveduto in anni precedenti, fermo restando l'onere di comunicare eventuali variazioni intervenute.

L'assenza di un obbligo di presentazione delle domande con cadenza annuale discende dal D.Lgs. 230/2021, così come specificato dalla circolare Inps n. 132/2022, nell'ottica di una generale semplificazione degli adempimenti: ciò che resta imprescindibile ai fini del riconoscimento dell'AUU è la presentazione, con aggiornamento avente cadenza annuale, della DSU.

Viene ribadito anche dal messaggio Inps n. 15/2024 che laddove il modello ISEE aggiornato venga presentato entro il 30 giugno di ciascun anno, l'aggiornamento dell'importo dell'AUU avverrà con la competenza retroattiva a partire dalla mensilità di marzo.

**(Inps, messaggio, 2/1/2024, n. 15)**

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**STUDIO ASSOCIATO  
CONSULENTI DEL LAVORO  
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**